

Appello Bari, sez. lav., 6 maggio 2019, n. 1117. Pres. Sebastiano. Rel. Deceglie.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 2.02.2017 il Tribunale del lavoro di Foggia, in accoglimento del ricorso spiegato dall'avv. X. X., accertava e dichiarava l'insussistenza dell'obbligo della sua iscrizione alla gestione separata e, per l'effetto, annullava il provvedimento d'iscrizione d'ufficio emesso nei suoi confronti dall'INPS, con la contestuale intimazione del pagamento di contributi e sanzioni, ordinando all'istituto previdenziale di provvedere alla sua cancellazione sin dalla data dell'iscrizione d'ufficio; condannava inoltre l'INPS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.

Il Tribunale statuiva quanto sopra sulla scorta dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, il quale era stato oggetto di interpretazione autentica tramite l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella legge n. 111/2011, rilevando all'uopo che i professionisti, avvocati del libero foro, sono già iscritti ad una loro Cassa di previdenza cui sono tenuti a versare i relativi contributi, pur godendo della possibilità, da verificare anno per anno, di non procedere al versamento di somme a tale titolo ove non abbiano percepito redditi o li abbiano percepiti in misura inferiore ad un determinato limite e senza che sia consentito sindacare se il professionista abbia versato la sola contribuzione integrativa.

Con ricorso del 20.07.2017 l'INPS ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, dolendosi: a) dell'erronea interpretazione della disciplina legislativa compiuta dal Tribunale; b) dell'omesso rilievo dell'insussistenza di qualsivoglia prescrizione estintiva del credito contributivo.

L'avv. X. X. ha resistito al gravame con apposita memoria, contestando nel merito la fondatezza delle avverse deduzioni difensive.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

Con un complesso motivo di gravame l'INPS ha lamentato, in sintesi, l'errata interpretazione dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 nonché dell'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L. n. 111/2011, propugnandone un'interpretazione in forza della quale sarebbero tenuti all'iscrizione alla gestione separata tutti coloro che, pur svolgendo un'attività di lavoro autonomo iscrivibile ad appositi albi professionali, non siano tenuti - come nel caso di specie - al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti;

ha evidenziato all'uopo che, nella specie, il predetto professionista non aveva pacificamente raggiunto il livello reddituale minimo che determinava (all'epoca) obbligatoriamente l'iscrizione alla Cassa Forense, reddito al di sotto del quale sussisteva solo l'obbligo del versamento del c.d. contributo integrativo (allora pari al 2% sull'imponibile in fattura, con diritto di rivalsa sul cliente).

Il motivo è fondato.

Recita l'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995:

"A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del

medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

Su questo contesto normativo, come osservato anche dal Tribunale, è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella L. n. 111/2011, che, al comma 12, prevede:

"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".

È in questo quadro generale che va esaminata la citata disposizione di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 111/2011).

La Suprema Corte, con alcune recenti sentenze (si vedano Cass., n. 519 del 2019 e Cass., n. 32608 del 2018 che confermano un orientamento avviato da Cass., n. 32167/2018) ha osservato che:

- con la creazione nel 1995 della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro, cioè, che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione, per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore provvidenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro, sicché la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;

- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per quanti non lo sono;

- le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate, e cioè : a) una contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) la mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'A.G.O., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c) la negazione del principio dell'attività prevalente, sicché nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti;

- il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed all'entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003 (si veda infra); - la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è dunque limitata alla protezione nominativa di singole figure di

lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

- la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde dunque ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti;

- in altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale □...A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.....□) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad un'altra gestione, tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di un'attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000,00 euro.

Si tenga conto, all'uopo, che la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e che, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare e, quindi, ad un criterio di cassa.

Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha dunque esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011 (si veda sopra) - emanato, come si è visto sopra, al fine di chiarire quali liberi professionisti siano tenuti all'iscrizione alla gestione separata (trattasi dei ".... soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11..." ) - pervenendo alla condivisibile conclusione che, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, come chiarita dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di

iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, sicché □ la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.

La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che (Cass. n. 10396 del 2009) dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.

Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (si vedano la legge n. 228 del 2012 e la legge n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può di certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata.

Per le ragioni sin qui esposte ed in forza della normativa indicata, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, sempre che, ovviamente, non fossero tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense e non fossero obbligati per questo al versamento del contributo soggettivo nei termini già detti (non essendo neppure sufficiente il versamento di un contributo integrativo); eventualità, questa, che è però del tutto esclusa nella presente causa.

Nella fattispecie in esame osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti (si veda il prospetto dei redditi allegato alla comunicazione emessa dall'INPS) si desume che l'appellato, in effetti, ha percepito nell'anno 2009 un reddito imponibile di euro 2.416,00; né l'INPS, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, ha offerto qualsivoglia elemento di prova a supporto della natura abituale dell'attività ex adverso espletata.

Da tutto quanto argomentato discende come logica conseguenza che l'appellato é esonerato dall'iscrizione alla gestione separata e dal versamento dei relativi contributi e sanzioni.

In ordine alle spese processuali, la complessità ermeneutica delle questioni affrontate e l'originaria incertezza della materia - sulla quale solo di recente v'è stato l'intervento nomofilattico della Suprema Corte integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a legittimare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di appello. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, c.d. legge di stabilità per l'anno 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPS, di un ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso depositato il 20.07.2017 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 2.02.2017, nei confronti di X. X. così provvede:

- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPS, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Bari, il 29.04.2019

Depositata in Cancelleria il 06.05.2019